



FEDERALBERGHI



FEDERALBERGHI
76^a ASSEMBLEA NAZIONALE

Roma, 9 febbraio 2026

Circ. n. 35 / 2026
Prot. n. 46 / AS

ALLE ASSOCIAZIONI ALBERGATORI
ALLE UNIONI REGIONALI
AI SINDACATI NAZIONALI
AL CONSIGLIO DIRETTIVO
AI CONSIGLIERI ONORARI
AI REVISORI DEI CONTI
AI PROBIVIRI

Oggetto: **condizioni per fruire dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro – INPS, circolare 16 dicembre 2025, n. 150**

L'articolo 29, c. 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 è intervenuto sull'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modificando il comma 1175.

La norma in questione ha ampliato le condizioni cui è subordinata la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, ricomprendendo anche l'assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuate con decreto del Ministero del lavoro.

È stato, inoltre, introdotto il comma 1175-bis, che prevede che resti fermo il diritto ai benefici normativi e contributivi a seguito della successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nei termini indicati dagli organi di vigilanza, e fissa un limite massimo all'importo che può formare oggetto di recupero in caso di violazioni amministrative non regolarizzabili.

Con la nota allegata, l'INPS ha fornito chiarimenti circa le modifiche introdotte dal citato articolo 29, c. 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 alla disciplina relativa alla fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale, le modalità di addebito da parte degli organi di vigilanza delle omissioni/evasioni conseguenti alle violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi regolarizzabili o di contestazione delle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione e i termini e la misura del loro recupero da parte dei datori di lavoro.

benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale

La previsione del c. 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, nel fissare le condizioni cui resta subordinata la fruizione delle misure agevolative, ha reso necessario chiarire la nozione di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

Secondo quanto a suo tempo chiarito dal Ministero del lavoro (cfr. nostra circolare n. 44 del 2008), a *"fronte della disciplina generale che impone oneri di carattere economico-patrimoniale ad una generalità di soggetti, il beneficio si configura come una "eccezione"*



nei confronti di coloro che in presenza di specifici presupposti soggettivi sono ammessi ad un trattamento agevolato che riduce o elimina totalmente tali oneri”.

Al riguardo, il Ministero ha precisato altresì che la nozione di benefici contributivi riconduce alle ipotesi degli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro, che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo. Tale deroga deve di fatto operare, affinché possa configurare un’ipotesi agevolativa, come abbattimento di una aliquota ordinariamente più onerosa.

Secondo quanto chiarito dal Ministero del lavoro, laddove lo sgravio rappresenti la regola per un determinato settore o categoria di lavoratori, lo stesso non può essere contemplato nella nozione di benefici contributivi, la cui fruizione è sottoposta alle richiamate condizioni imposte dal citato c. 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, che comprende la verifica della regolarità contributiva.

Conseguentemente, la nota ministeriale richiamata dall’istituto ha precisato che in tali fattispecie rientrano *“quei regimi di “sottocontribuzione” che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, ecc.), territori (zone montane, zone a declino industriale ecc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una “speciale” aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell’onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l’ipotesi ordinaria, in quanto l’intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario”.*

condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale

L’articolo 29, c. 1, del decreto-legge n. 19 del 2024 ha modificato il c. 1175 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ampliando le condizioni per la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.

L’intento del legislatore è stato quello di intervenire su tali condizioni al fine di contrastare, attraverso l’attività degli organi ispettivi, il lavoro irregolare e di spingere i datori di lavoro verso una regolarità non solo formale, ma sostanziale, a tutela sia dei medesimi datori di lavoro sia dei lavoratori.

Il primo requisito per la fruizione dei benefici rimane il possesso del DURC. In proposito, l’INPS rammenta che l’esito negativo della verifica della regolarità contributiva determina il recupero dei benefici per tutti i periodi per i quali, alla data dell’interrogazione della procedura “Durc OnLine”, il sistema restituisce un esito di irregolarità. In tale caso, il recupero, incidendo sull’intera compagine aziendale, opera con riguardo ai benefici fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori.

In merito al rispetto degli obblighi di legge, ossia alle specifiche condizioni poste dal legislatore in relazione alla fruizione di un determinato beneficio, degli accordi e contratti collettivi di qualunque livello (nazionali, regionali, territoriali o aziendali ove presenti) stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l’INPS ricorda che le relative violazioni, diversamente da quanto avviene in caso di irregolarità del DURC, comportano il recupero dei benefici fruiti dal datore di lavoro solo per i lavoratori per i quali è stata accertata la violazione e per il periodo in cui la stessa si è prodotta.



Il legislatore, modificando il c. 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, ha esplicitato che la fruizione dei benefici normativi e contributivi da parte dei datori di lavoro, oltre alle previste condizioni, richiede anche l'assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, nelle quali, come specificato in premessa, sono comprese quelle in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro.

Con riferimento a queste ultime violazioni, la verifica in merito all'esistenza di provvedimenti di carattere sanzionatorio nei confronti del soggetto richiedente l'agevolazione viene effettuata attraverso l'interrogazione, in cooperazione applicativa, del "Portale Nazionale del Sommerso".

articolo 1, comma 1175-bis, della legge n. 296 del 2006

Il comma 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 introduce un regime di mitigazione del recupero dei benefici normativi e contributivi, sia nelle ipotesi in cui le violazioni di cui al citato c. 1175 del medesimo articolo, rilevate dagli organi di vigilanza, siano regolarizzate nei termini dagli stessi assegnati sulla base delle specifiche disposizioni di legge, sia nei casi in cui le violazioni amministrative non possano essere oggetto di regolarizzazione.

In particolare, in virtù della nuova previsione, i benefici normativi e contributivi di cui il datore di lavoro ha già fruito non sono oggetto di recupero qualora il medesimo datore di lavoro provveda a regolarizzare i contenuti del verbale di accertamento entro le tempistiche indicate dai medesimi organi di vigilanza in base a specifiche disposizioni di legge.

La norma, che contiene una "mitigazione" del recupero dei benefici, si allinea alle misure introdotte dall'articolo 30 del decreto-legge n. 19 del 2024 che, con l'obiettivo di contrastare le violazioni di natura contributiva per rendere maggiormente vantaggioso per i datori di lavoro operare nel mercato regolare, ha modificato la disciplina del regime sanzionatorio di cui all'articolo 116, c. 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

In tale ambito è prevista una specifica regolamentazione per le ipotesi di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive. Infatti, l'inserimento della lett. b-bis) nel citato c. 8 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000 completa la finalità del c. 1175-bis nella misura in cui, a fronte del pagamento dei contributi in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione, o in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro il medesimo termine a condizione che sia effettuato il pagamento della prima rata e che le rate successive siano corrisposte nella misura e nei termini accordati, le sanzioni civili di cui al primo periodo delle lett. a) e b) del c. 8 dell'articolo 116 sono ridotte del 50 per cento.

L'ulteriore ipotesi disciplinata dal nuovo c. 1175-bis riguarda le violazioni amministrative che, per loro natura o per espressa previsione normativa, non possono essere oggetto di regolarizzazione. Il recupero dei benefici, che incide sull'intera compagine aziendale e opera con riguardo a quelli fruiti dal datore di lavoro nei medesimi periodi per tutti i lavoratori è limitato al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.

termini e modalità della regolarizzazione (art. 1, c. 1175-bis, l. n. 296 del 2006)

Il diritto ai benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale fruiti per i lavoratori nei confronti dei quali è stata accertata dagli organi di vigilanza



l'omissione/evasione contributiva oggetto di recupero, e per il periodo in cui la violazione di cui al c. 1175 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 si è prodotta, resta fermo in caso di versamento dei contributi addebitati, entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, nonché delle sanzioni comminate per le violazioni di cui all'articolo 1, c. 1175, della legge n. 296, nei diversi termini fissati per ciascuna di esse.

Il perfezionamento della condizione alla quale consegue l'effetto mitigatorio si realizza con la regolarizzazione integrale della contribuzione addebitata, anche qualora la stessa si riferisca a fattispecie diverse dalle violazioni che l'hanno determinata e la cui assenza è condizione che legittima la fruizione dei medesimi benefici.

Analogo effetto si determina qualora nel medesimo termine sia presentata la domanda di pagamento in forma rateale della contribuzione addebitata anche se non sono ancora scaduti i termini fissati per il pagamento delle sanzioni comminate in relazione alla fattispecie di violazione rilevata dagli organi di vigilanza. In caso di rateazione, trova anche applicazione la lett. b-bis) del c. 8 dell'articolo 116 della legge n. 388 del 2000, subordinatamente al versamento della prima rata e al regolare pagamento delle rate successive.

In caso di revoca della rateazione, la sede INPS territorialmente competente, con apposito atto di diffida, provvede ad attivare il recupero dei benefici nella misura originariamente addebitata con il verbale di accertamento.

Il medesimo recupero viene attivato, anche a fronte del regolare versamento delle rate accordate, qualora il datore di lavoro non dimostri all'INPS l'intervenuto pagamento nel termine indicato nel verbale di accertamento delle sanzioni comminate in relazione alle violazioni di cui all'articolo 1, c. 1175, della legge n. 296 del 2006.

Con riguardo alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, la mitigazione, secondo il disposto del c. 1175-bis dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, consistente nel doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione, non è condizionata alla regolarizzazione, ma risponde all'intento del legislatore di evitare che sanzioni di modesto importo possano determinare conseguenze ben più rilevanti sotto il profilo del recupero dei benefici.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Dr. Alessandro Massimo Nucara)

allegato